



**COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI**  
**(Prov. di Cremona)**  
**SERVIZIO TRIBUTI**

**ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2011**

**ALIQUOTA ORDINARIA** **6,5 per mille**

**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE** **6,0 per mille**

L'aliquota ridotta può essere applicata anche per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori, figli, fratelli, sorelle presentando apposita dichiarazione al Comune entro il termine di versamento dell'imposta.

**Con D.L. n. 93 del 27/5/2008 è stata approvata l'esenzione dal pagamento dell'ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assimilate e loro pertinenze con esclusione di A1-A8-A9.**

**ALIQUOTA PER INTERVENTI DI RECUPERO SU IMMOBILI  
DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 449/1997:** **3,5 per mille**

- recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
- recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;
- realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
- utilizzo di sottotetti.

**AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ICI LE RENDITE CATASTALI URBANE DEVONO ESSERE RIVALUTATE DEL 5% ED I REDDITI DOMINICALI DI TERRENI DEL 25%**

**I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI UTILIZZANDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':**

- **VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 29789278 INTESTATO AL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI UTILIZZANDO GLI APPOSITI BOLLETTINI**
- **VERSAMENTO A MEZZO MODELLO F24**

**ALLE SEGUENTI SCADENZE:**

\***ACCONTO** pari al 50% dell'imposta versata nell'anno 2010 da effettuarsi **dall'1 al 16 giugno 2011;**

\***SALDO** dell'imposta dovuta per l'intero anno (comprensivo dell'eventuale conguaglio della prima rata) da effettuarsi **dall'1 al 16 dicembre 2011.**

\***UNICA SOLUZIONE** entro il **16 giugno 2011.** L'imposta si calcola applicando aliquota e detrazioni in vigore nell'anno in corso.

**IL VERSAMENTO NON DEVE ESSERE ESEGUITO QUANDO L'IMPOSTA DOVUTA RISULTA ESSERE INFERIORE AD EURO 5,00.**

**L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE E' A DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:**

- **LUNEDI MARTEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,30**
- **MERCOLEDI DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 16,30**

**OPPURE TELEFONANDO AI NUMERI 0374 364420- 0374 364418 - 0374 364419**

## **ABITAZIONE PRINCIPALE**

**A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle assimilate dal comune con proprio regolamento. Sono escluse dal suddetto beneficio le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9.**

Si considera **abitazione principale** quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento) ha la residenza anagrafica. E' considerata altresì abitazione principale l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale; l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso.

E' altresì considerata abitazione principale il fabbricato costituito da due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, a condizione che venga provato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'UTE ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a figli, genitori o fratelli. **Per tale fattispecie deve essere presentata apposita comunicazione sui modelli predisposti dall'Ufficio tributi.**

Sono considerate **pertinenze dell'abitazione principale** le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad una cantina o una soffitta) e fino a 2 immobili di cat. C/6 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Le agevolazioni per l'abitazione principale si estendono alle pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'estensione opera a condizione che il proprietario dell'abitazione di residenza sia proprietario della pertinenza e che questa sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Qualora la pertinenza non sia contigua all'abitazione principale l'asservimento deve risultare dagli atti di proprietà. In alternativa, può essere certificato dal proprietario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto istitutivo dell'ICI.

L'UFFICIO TRIBUTI